

Scrittura Privata per la fornitura quinquennale in noleggio di una piattaforma di monitoraggio emodinamico a funzionalità modulare HEMOSPHERE (n. 5 monitor), con relativa acquisizione in somministrazione del materiale di consumo dedicato al suo funzionamento ai sensi dell'art 63 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la neo-costituenda UOC di Cardiocirurgia Pediatrica dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – CIG 98640149DA

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico, Di Cristina Benfratelli” (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del Direttore dell' UOC Provveditorato – Ing Vincenzo Lo Medico, giusta delega conferita con atto deliberativo n. 1098 del 25.08.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di Gargano Ercole, nato a Palermo il 04.10.1961, rappresentante legale della ditta Disposable Line srl a Socio Unico, con sede legale sita in Palermo, via G. Castellucci n 14, partita IVA e Cod. Fisc. 05068620821, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto.

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura quinquennale in noleggio di una piattaforma di monitoraggio emodinamico a funzionalità modulare HEMOSPHERE (n. 5 monitor), con relativa acquisizione in somministrazione del materiale di consumo dedicato al suo funzionamento ai sensi dell'art 63 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la neo-costituenda UOC di Cardiocirurgia Pediatrica dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

Aggiudicata per l'importo complessivo della fornitura quinquennale di € 510.750,00 oltre iva, come dettagliato nello schema offerta allegato agli atti della procedura negoziata.

ART. 2

FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dalle disposizioni contenute nelle Clausole Contrattuali, nella Lettera Invito e nel Capitolato Tecnico, di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di procedura negoziata; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio.

ART. 3

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature in oggetto presso la neocostituente UOC di Cardiochirurgia Pediatrica dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo previo accordo con il RUP e con il DEC.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature, software e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, e i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche (e quindi acquistare i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto), ovvero rifiutarle qualora, con proprio giudizio insindacabile, le consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo, pretendendo dunque la consegna di apparecchiature con le stesse caratteristiche dell'offerta.

Le apparecchiature e il materiale di consumo dedicato dovranno essere confezionate ed imballate in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno.

L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, firmata per ricevuta, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato al RUP.

ART. 4

COLLAUDO LAVORI E VERIFICA APPARECCHIATURE

Il collaudo sarà effettuato, alla fine dell'installazione;

La data di effettuazione del collaudo verrà comunicata dall'Azienda Ospedaliera in presenza sia del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiochirurgia Pediatrica, di un rappresentante della ditta aggiudicataria che di personale interno all'Arnas all'uopo incaricato.

La verifica avverrà dopo che saranno eseguiti i corsi di formazione.

I documenti di trasporto dovranno essere consegnati all'Arnas con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il collaudo in modo da consentire al RUP di organizzare per la medesima data in cui si svolgerà anche il collaudo interno.

Il collaudo sulle apparecchiature consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all'ordine d'acquisto;
- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell'apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo/installazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dalla consegna delle forniture All'UOC di Cardiocirurgia Pediatrica dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

ART. 6

GARANZIA, MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO

Per le apparecchiature la **garanzia** è fissata in 5 anni (60 mesi) a decorrere dalla data del collaudo delle apparecchiature effettuato dall'Arnas.

Come da contratto di assistenza e manutenzione che si allega al presente contratto sottoscritto dalle parti.

ART. 7

CORRISPETTIVI, PREZZI

L'ARNAS pagherà il valore della fornitura in conformità all'offerta proposta e con le modalità e termini disciplinati nello schema offerta e nella delibera di aggiudicazione, corrispondendo all'operatore economico il prezzo sino all'importo massimo di € 330.750,00 iva inclusa al 5% per il noleggio quinquennale e per l'importo massimo di € 234.240,00 iva inclusa al 22% per il materiale di consumo.

Riservandosi di acquisire la proprietà dei 5 sistemi Hemosphere al termine del noleggio quinquennale al prezzo complessivo di € 4.575,00 iva inclusa al 22% con successivo atto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

A partire dalla seconda annualità i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, e/o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto e, comunque, con le modalità e le previsioni normative vigenti.

ART. 8

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nelle Clausole Contrattuali, nella Lettera Invito e nell'offerta, nonché nel presente contratto.

L'ARNAS potrà modificare in qualsiasi momento le modalità del noleggio, previo accordo tra le parti, con un avviso scritto da inviare in tempo utile alla Ditta.

Per quanto, invece, attiene la fornitura del materiale monouso l'ARNAS si riserva di modificare le modalità con avviso scritto da inviare in tempo utile alla Ditta.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti nel Capitolato Tecnico, nelle Clausole Contrattuali e nella Lettera Invito a cui si fa espresso rinvio.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea vigente.

ART. 9

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta previa emissione del certificato di conformità delle forniture. Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i. *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (BFNE0H).

ART.11

CAUZIONE

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da HDI Assicurazione con n. 1003413567 del 20.06.2023 di € 28.249,50. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

ART. 13

CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

ART. 14

RISERVATEZZA DEI DATI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

ART. 15

SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura chiavi in mano o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Ai sensi dell'art. 34 comma 35 della L. 221/2012 le spese di pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 16

CONTROVERSIE

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente e negli atti della procedura negoziata saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART 17

FLUSSI FINANZIARI

La Ditta in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

BANCA	IBAN
UNICREDIT	IT64F0200804626000300439173

ART 18

ADEMPIMENTI DELLA DITTA DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

ART 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A partire dal 1 luglio 2023, il richiamo alle norme di cui al D. Lgs 50/2016 va inteso ai corrispondenti articoli del D. Lgs 36/2023.

Il presente contratto occupa n.9 (nove) facciate, e n. 19 (diciotto) articoli, comprese le sottoscrizioni .

Palermo, li _____

Il Legale Rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli in persona del Direttore dell'UOC Provveditorato pro tempore Ing Vincenzo Lo Medico, delegato dal Direttore Generale, giusta delega conferita con atto deliberativo n. 1098 del 25.08.2022 , domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

Per l'Impresa

Il legale rappresentante